



COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR)

AREA TECNICA - URBANISTICA – EDILIZIA - VIGILANZA

Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Patrimonio, Usi Civici – Protezione civile

Via Eleonora d'Arborea n.5 - 09070 San Vero Milis tel. 0783460132 -

e-mail : edilizia@comune.sanveromilis.or.it – PEC: edilizia@pec.comune.sanveromilis.or.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI IN FORMA TRADIZIONALE E NON TRADIZIONALE

Il Responsabile del Servizio
f.to geom. Raimondo Manca

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 09/07/2018, n.24 del 29/07/2019, n.26 del 16/09/2019 e n. 30 del 11/11/2019 **e N° 6 del 17/03/2021**

Dichiarato conforme alla L.R. 14.03.1994 N° 12 artt. 12-13 con determinazione della Direzione Generale dell'Agricoltura – Servizio Territorio Agro-Ambientale e infrastrutture n. 793 prot. 20248 10.10.2022

INDICE ANALITICO

TITOLO I	
Disposizioni generali	Pag. 2
TITOLO II	
Concessione di terreni a pascolo o seminativo. Usi tradizionali	Pag. 4
TITOLO III	
Legnatico	Pag. 14
TITOLO IV	
Usi non tradizionali	Pag. 16
TITOLO V	
Divieti per usi diversi	Pag. 19
TITOLO VI	
Sanzioni	Pag. 19
TITOLO VII	
Norme Finali	Pag. 19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'esercizio degli usi civici nel Comune di San Vero Milis, fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:
 - L. 16.06.1927 n.1766,
 - R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 *Regolamento di esecuzione della Legge 1766/1927* di riordinamento degli usi civici,
 - Decreto di Accertamento dell'Uso Civico Determinazione RAS Accertamento n. 275 del 24.5.2005 e successivo aggiornamento dell'inventario.
 - D.P.R. 22.08.1972 n°669 *Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*, articoli 6 e 7,
 - L. 14.03.1994 n.12 *Norme in materia di usi civici*.
 - Piano di valorizzazione approvato con deliberazione del .21 del 09/07/2018, n.24 del 29/07/2019, n.26 del 16/09/2019 e n.30 del 11/11/2019
 - Decreto del Presidente della Regione n. 22 del 27.02.2020, pubblicato nel Buras n. 21 del 30.04.2020 di approvazione del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di San Vero Milis;
 - Piano Urbanistico del Litorale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 24/06/2014 e n. 3 del 10.01.2019
 - P.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2019 e n.4 del 23.04.2020;
 - D.lgs n. 42/2004 Codice Urbani
 - Costituzione, in particolare articoli 9 e 42.
 - Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 1 **Finalità**

1. Il presente Regolamento, disciplina le condizioni d'uso, godimento e fruizione degli usi civici da parte degli abitanti residenti nel Comune di San Vero Milis.
2. Mira a:
 - a. Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di San Vero Milis;
 - b. Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici;
 - c. Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli;
 - d. Prevedere il pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese generali di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e servizi necessari alla fruizione, uso e godimento dei beni.
 - e. Disciplinare l'esercizio delle **forme tradizionali** di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del demanio civico (da questo momento Bene civico e/o terre civiche), alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;
 - f. Disciplinare le forme di utilizzazione dei beni civici in **forma non tradizionale**, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
 - g. Normare gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
 - h. Disciplinare le modalità di contestazione delle infrazioni e di irregolarità delle sanzioni, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

Art. 2 **Titolarità degli usi civici**

1. Al godimento dei beni civici e delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Art. 3 **Competenze degli organi**

1. I compiti di gestione dei territori comunali soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile del servizio usi civici come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.
2. Spettano al Consiglio comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Art. 4 **Oggetto del Regolamento**

1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprende:
 - 1.1 il godimento in natura di:
 - a) le acque destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali, non comprese nell'acquedotto comunale.

- b) il pascolo erratico.
 - c) i terreni da concedersi a coltura.
 - d) la legna dei boschi comunali (legnatico).
- 1.2 le forme di utilizzazione non tradizionale, sono in via esemplificativa e non esaustiva:
- a) Gestione aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
 - b) Gestione di posti di ristoro e strutture ricettive.
 - c) Gestione di zone attrezzate di sosta per escursionisti.
 - d) Gestione punti di sosta per il turismo equestre.
 - e) gestione attività turistiche: campeggio, stabilimento balneare
 - g) concessione di aree per attività economiche coerenti con la vocazione del territorio (attività agro –zootecniche, alveari, minicaseifici ecc.)
 - h) Sviluppo del turismo sostenibile e attività agricole nelle aree naturali, nella quale si collocano i terreni oggetto del presente regolamento, e caratterizzati da una straordinaria concentrazione di risorse naturalistiche e ambientali, confermata dalla istituzione dei seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:
 - 1) Stagni di Putzu Idu " Salina Manna e Pauli Marigosa" codice SIC ITB030038;
 - 2) " Stagno di Sale' e Porcus" codice SIC ITB03003;
 - 3) Stagno di Sale' e Porcus" codice ZPS ITB 034007;
 - 4) Is Arenas" codice SIC ITB 032228.
 - i) altre iniziative, anche di natura economica, da parte di privati e/o associazioni che non risultino incompatibili dal punto di vista ambientale, con gli usi sopracitati,

Art. 5

Controlli amministrativi e giurisdizionali

1. Il Comune gestisce gli usi civici e vigila sul corretto uso, attraverso i propri organi amministrativi nel rispetto delle competenze definite dal D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e, per il controllo si avvale del personale e delle istituzioni preposti al controllo del territorio.
2. L'inosservanza delle disposizioni o prescrizioni contenute nel regolamento e nelle concessioni possono determinare l'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.
3. Nei casi di maggiore gravità, il Comune segnala le inosservanze all'Assessore regionale competente in materia di usi civici.

Art.6

Annata agraria

1. Ai fini del presente regolamento, l'annata agraria si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II

CONCESSIONE DI TERRENI A PASCOLO O A COLTURA – USI TRADIZIONALI

Art.7

Canone

1. Per la concessione degli usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio Usi Civici.
2. Il Canone è soggetto a revisione annuale su base ISTAT
3. La determinazione del canone scaturisce dal piano economico-finanziario relativo ai costi di gestione e manutenzione dei beni del demanio civico.

Art.8

Requisiti per il diritto alla concessione per utilizzazioni tradizionali

1. I requisiti generali che i richiedenti la concessione di terreni comunali per usi tradizionali (pascolo e coltura) sono i seguenti:
 - a) avere la maggiore età e non aver superato i 67 anni.
 - b) essere agricoltore attivo, coltivatore diretto coi requisiti di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203, imprenditore agricolo a titolo principale, reddito prevalente proveniente dall'attività agricola ai sensi della legge 9.5.1975 n.153 art. 12;
 - c) essere residenti e avere dimora fissa nel Comune di San Vero Milis;
 - d) insussistenza di morosità per le concessioni in essere

Art.9

Limite di superficie concedibile per utilizzazioni tradizionali

1. La richiesta può essere formulata per uno o più lotti messi a bando.
 2. Il limite massimo di superficie per ciascun lotto è stabilito in mq 100.000.
 3. Nel caso di richiesta di più lotti la superficie complessiva non potrà essere superiore a 80.000 mq.
 4. Nel caso di richiesta di un solo lotto, il richiedente avrà precedenza rispetto ad altri che avranno richiesto più lotti.
3. I lotti sono delimitati come segue:

LOTTO N°	LOCALITA'	FOGLIO	MAP.LE	MAPPALE ORIGINARIO	SUP. Ha	USO	ZONA URB	NOTE
1	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
2	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
3	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
4	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
5	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
6/a	SU PARDU	16	2440	246	01.50.00	PASCOLO	G2	
6/b	SU PARDU	16	2440	246	01.50.00	PASCOLO	G2	
7	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	G2	
8	SU PARDU	16	2440	246	03.00.00	PASCOLO	E1	
9	SU PARDU	16	2440	246	03.03.00	PASCOLO	E1	
10	SU PARDU	16	2440	246	03.09.00	PASCOLO	E1	
11	SU PADRIGHEDDU	17	2389 (parte)	1	03.17.00	PASCOLO	E1 - H1	
12	SU PADRIGHEDDU	17	2291 - 2389 (parte)	1	02.40.00	PASCOLO	E1 - G4	
1	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.12.00	SEMINATIVO	E5	RIFERIMENTO alla tavola A-B-C integrativa del Piano di Valorizzazione
2	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.87.50	SEMINATIVO	E5	
3	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.04.00	SEMINATIVO	E5	
4	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.75.00	SEMINATIVO	E5	

5	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.95.50	SEMINATIVO	E5
6	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.07.00	SEMINATIVO	E5
7	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.25.60	SEMINATIVO	E5
8	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.02.90	SEMINATIVO	E5
9	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.07.50	SEMINATIVO	E5
10	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.75.00	SEMINATIVO	E5
11	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.43.00	SEMINATIVO	E5
12	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.43.00	SEMINATIVO	E5
13	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.08.00	SEMINATIVO	E5
14	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.02.00	SEMINATIVO	E5
15	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.34.00	SEMINATIVO	E5
16	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.19.50	SEMINATIVO	E5
17	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.38.70	SEMINATIVO	E5
18	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.08.30	SEMINATIVO	E5
19	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.04.50	SEMINATIVO	E5
20	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.88.50	SEMINATIVO	E5
21	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.75.50	SEMINATIVO	E5
LOTTO N°	LOCALITA'	FOGLIO	MAP.LE	MAPPAL E ORIGINARIO	SUP. Ha	USO	ZONA URB
22	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.28.00	SEMINATIVO	E5
23	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.73.00	SEMINATIVO	E5
24	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.79.00	SEMINATIVO	E5
25	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.73.50	SEMINATIVO	E5
26	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.63.00	SEMINATIVO	E5
27	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.69.00	SEMINATIVO	E5
28	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.50.00	SEMINATIVO	E5
29	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.11.00	SEMINATIVO	E5
30	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.61.00	SEMINATIVO	E5
31	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.71.00	SEMINATIVO	E5
32	MESU E' TURRIS	23	1269	2	04.00.00	SEMINATIVO	E5
33	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.77.50	SEMINATIVO	E5
34	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.87.00	SEMINATIVO	E5
35	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.66.00	SEMINATIVO	E5
36	MESU E' TURRIS	23	1269	2	03.44.00	SEMINATIVO	E5
37	MESU E' TURRIS	24	624	14	03.71.82	SEMINATIVO	E5
38	MESU E' TURRIS	24	624	14	01.99.30	SEMINATIVO	E5
39	MESU E' TURRIS	24	624	14	03.11.60	SEMINATIVO	E5
40	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.41.00	SEMINATIVO	E5
41	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.07.00	SEMINATIVO	E5

42	MESU E' TURRIS	23	1269	2	03.22.00	SEMINATIVO	H3	superficie Ha 1,65; utilizzabile 0,84
43	MESU E' TURRIS	23	1269	2	03.54.00	SEMINATIVO	H3	
44	MESU E' TURRIS	23	1269	2	01.93.00 (UTILIZZ. 0,84)	SEMINATIVO	H3	
45	MESU E' TURRIS	23	1269	2	02.03.50	SEMINATIVO	H3	
46	PITZOLU	34	2	2	05.23.60	PASCOLO	E3	
47	ZERREI	35	28	28	00.96.05	SEMINATIVO	E3	
48	ZERREI	35	29	29		SEMINATIVO	E3	
49	IS BENAS	36	2		03.10.40	SEMINATIVO	E3	
50	IS BENAS	36	2		03.10.40	SEMINATIVO	E3	
51	S'ANEIGHEDDA	38	355	12	08.20.00	SEMINATIVO	H3	
52	S'ANEIGHEDDA	38	370	7	05.80.00	SEMINATIVO	H3	
53	S'ANEIGHEDDA	38	370	7	00.52.00	SEMINATIVO	H3	
54	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.85.00	SEMINATIVO	H3	
55	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.79.00	SEMINATIVO	H3	
56	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.78.00	SEMINATIVO	H3	
57	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.67.00	SEMINATIVO	H3	
LOTTO N°	LOCALITA'	FOGLIO	MAP.LE	MAPPAL E ORIGINARIO	SUP. Ha	USO	ZONA URB	
58	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.20.00	SEMINATIVO	H3	
59	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.51.00	SEMINATIVO	H3	
60	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.05.00	SEMINATIVO	H3	
61	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.10.22	SEMINATIVO	H3	
62	S'ANEA MANNA	39	67	67	08.35.00	SEMINATIVO	H3	
63	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.48.00	SEMINATIVO	H3	
64	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.20.00	SEMINATIVO	H3	
65	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.58.00	SEMINATIVO	H3	
66	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.45.00	SEMINATIVO	H3	
67	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.70.00	SEMINATIVO	H3	
68	S'ANEA MANNA	39	67	67	05.55.00	SEMINATIVO	H3	
69	S'ANEA MANNA	39	67	67	03.70.00	SEMINATIVO	H3	
70	S'ANEA MANNA	39	67	67	07.17.00	SEMINATIVO	H3	
71	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.60.00	SEMINATIVO	H3	
72	S'ANEA MANNA	39	67	67	06.13.00	SEMINATIVO	H3	
73	S'ANEA MANNA	39	67	67	08.85.00	SEMINATIVO	H3	
74	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.90.00	SEMINATIVO	H3	
75	S'ANEA MANNA	39	37	67	01.05.00	SEMINATIVO	H3	
76	S'ANEA MANNA	39	37	67	02.20.00	SEMINATIVO	H3	
77	S'ANEA MANNA	39	37	67	03.79.00	SEMINATIVO	H3	

78	S'ANEA MANNA	39	67	67	03.75.00	SEMINATIVO	H3	
79	S'ANEA MANNA	39	67	67	00.70.00	SEMINATIVO	H3	
80	S'ANEA MANNA	39	67	67	02.42.00	SEMINATIVO	H3	
81	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67	03.30.00	SEMINATIVO	H3	
82	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67	04.00.00	SEMINATIVO	H3	
83	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67	01.85.00	SEMINATIVO	H3	
84	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67	06.75.00	SEMINATIVO	H3	
85	S'ANEA MANNA	39	67	67	01.16.00	SEMINATIVO	H3	
86	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.00.00	PASCOLO	H3	
87	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.00.00	PASCOLO	H3	
88	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.00.00	PASCOLO	H3	
89	S'ANEA MANNA	39	67	67	10.00.00	PASCOLO	H3	
90	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67 - 257	02.50.00	PASCOLO	H3	
91	S'ANEA MANNA	39	67 - 257	67 - 257	02.50.00	PASCOLO	H3	
LOTTO N°	LOCALITA'	FOGLIO	MAP.LE	MAPPAL ORIGINARIO	SUP. Ha	USO	ZONA URB	
92	S'ANEA MANNA	39	257 - 258	67 - 257	06.00.00	PASCOLO	H3	Il lotto è stato ridotto da 10 a 6 ha in quanto una parte è occupata dal crossodromo
93	S'ANEA MANNA	39	67-259-260-261-300-312-313314	67-259-260-261-300-312-313314	10.00.00	PASCOLO	H3	
94	S'ANEA MANNA	39	67	67	05.03.00	SEMINATIVO	H3	
95	SU BASTIONARIU	49	145	145	01.05.30	SEMINATIVO	E2	
96	CUCCURU MANNU	50	32 - 34	1	06.70.00	SEMINATIVO	H2	
97	SU SEGADROSCIU	53	212	75	01.77.40	SEMINATIVO	E3	

USO NELLE VARIE LOCALITA'

Località	Superficie massima dei lotti e destinazione da P.d.V	note e vincoli
Mes'e Turris	variabile tra 4 e 5 ettari in relazione ai lotti Foglio 23 e 24 Tavola 20 del P.d.V	Usa Tradizionale compatibilmente con i vincoli appresso specificati. Zona SIC Bene paesaggistico normato ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera c) e h) del PPR - Campi dunari e zone di interesse faunistico D.lgs 42/2004 art. 143 Aree percorse da incendio anno 2014 (vedi mappe)
	massimo 10 ettari	Usa tradizionale

S'Anea Manna S'Aneighedda	Foglio 39 Foglio 38 Tavola 20 del P.d.V	Bene paesaggistico normato ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera c) e h) del PPR - Campi dunari e zone di interesse faunistico Zona E3 -
Su Pardu Su Pardigheddu	massimo 3 ettari foglio 16 foglio 17 Tavola 21 del P.d.V	Uso esclusivo pascolo - Divieto di aratura Destinazione Urbanistica a attività sportiva – Zona G2
Is Benas	Foglio 36 mappale 1 e 2 – Tavola 20 - Tavola 3 del P.d.V	Uso tradizionale Bene paesaggistico normato ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera h) del PPR - zone di interesse faunistico
Su Segadrosciu	Foglio 53 mappale 212 Tavola 20 - Tavola 3 del P.d.V	Uso tradizionale
Cuccuru Mannu	Foglio 50 mappale 32 e 34	Uso tradizionale
Su Bastionariu	Foglio 49 mappale 145	Uso tradizionale
Pitzolu	Foglio 34 mappale 2	Uso tradizionale
Zerrei	Foglio 35 mappale 28-29	Uso tradizionale
Is Benas	Foglio 36 mappale 2	Uso tradizionale

Art.10

Bando per assegnazione, graduatoria e Priorità nelle concessioni

1. L'assegnazione dei beni civici, avviene mezzo di bandi pubblici o in generale attraverso procedure di evidenza pubblica in ragione dei rispetti dei principi di pari opportunità, rotazione, trasparenza.
2. I requisiti generali per poter accedere all'assegnazione degli usi civici, sono quelli individuati nel precedente articolo 8, con i seguenti ulteriori elementi di dettaglio valutati nel seguente ordine:
 - età del richiedente;
 - garanzia occupazionale;
 - patrimonio fondiario del richiedente, desumibile dal fascicolo aziendale o dalla dichiarazione ISEE in corso di validità;
 - valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive collaterali;
 - titolo professionale
3. La graduatoria nell'assegnazione viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

Elementi ponderali per la formazione delle graduatorie

ELEMENTI FATTORE PONDERALE	Punteggio massimo
A: ETA'	PUNTI 50
B: GARANZIA OCCUPAZIONALE	PUNTI 30
C: ATTIVITA' ECONOMICA COLLATERALE	PUNTI 10
D: PATRIMONIO FONDIARIO	PUNTI 5
E: COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO ALL'INPS	
- O IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	PUNTI 5

Sub-criteri per l'assegnazione dei punteggi

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		
A	CRTITERI E SUBCRITERI	PONDERAZIONE P.TI MAX
A.1	ETA	50
A.1.1	Sarà attribuito il punteggio max qualora il richiedente o i 2/3 dei richiedenti (della società o cooperativa) possiedano una età media minore o uguale a 25 anni	50
A.1.2	Sarà attribuito il punteggio min pari a 5 qualora il richiedente o i 2/3 dei richiedenti (della società o cooperativa) possiedano una età media maggiore o uguale di 65 anni	5
B.2	GARANZIA OCCUPAZIONALE	30
B.2.1	Sarà attribuito il punteggio max qualora il N° di addetti previsti nell'attività sia uguale o superiore a 3 unità lavorative	20
B.2.2	Sarà attribuito il punteggio superiore qualora tra gli addetti previsti nell'attività sia impiegata Manodopera femminile	5
B.2.3	Sarà attribuito il punteggio superiore qualora tra gli addetti previsti nell'attività siano impiegate Categorie protette o svantaggiate	3
B.2.4	Sarà attribuito il punteggio superiore qualora tra gli addetti previsti nell'attività siano impiegati lavoratori ultra 50enni	2
C.3	ATTIVITA ECONOMICA COLLATERALE	10
C.3.1	Sarà attribuito un ulteriore punteggio qualora il richiedente dovesse prevedere la valorizzazione di attività produttive collaterali e di trasformazione dei prodotti e dell'attività prevista nel fondo	10
D.4	PATRIMONIO FONDARIO	5
D.4.1	Sarà attribuito il valore max di punti 5 a coloro che non possiedono in proprietà terreni o sono titolari di contratti di affitto o di comodato d'uso di terreni agricoli	5
E.5	COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO ALL'INPS O IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	5
E.5.1	Sarà attribuito il valore di punti 5 a coloro che alla data di partecipazione al bando siano in possesso del titolo di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPS iscritto INPS o di "Imprenditore agricolo professionale" (IAP) o a coloro che abbiano dichiarato in sede di bando di voler acquisire il titolo di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSI o di "Imprenditore agricolo professionale" (IAP) nei termini specificati nel presente regolamento.	5

4. L'attribuzione dei punteggi intermedi tra il punteggio massimo e quello minimo relativi ai sub-criteri A.1.1.e A.1.2., sarà effettuata mediante interpolazione lineare.
5. I punteggi relativi ai sub-criteri B.2.1., B.2.2, B.2.3 e B.2.4 potranno essere attribuiti fino all'ottenimento massimo di 30 punti, qualora il concorrente possieda i requisiti previsti.
6. In caso di parità nel punteggio ottenuto tra i concorrenti partecipanti, a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nella tabella di cui sopra, si darà precedenza rispettivamente:
 - a coloro che possiedono l'età inferiore;
 - ai vecchi assegnatari che abbiano presentato in sede di bando proposte migliorative continuative, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento;
 - alla data di presentazione della domanda di protocollo;
 - In casi di ulteriore parità si procede al sorteggio;
 - Qualora ci fossero lotti in esubero, si può procedere ad una seconda assegnazione con i criteri di cui al presente articolo;
7. Si precisa che qualora i partecipanti appartengano a cooperative/società etc., l'età sarà calcolata dalla media aritmetica delle età dei 2/3 dei soci, aventi minore età e che per l'età si farà riferimento

all'età anagrafica posseduta dal concorrente al momento della partecipazione al bando come valore assoluto, mentre non saranno tenuti in considerazione i mesi successivi al compimento dell'età.

Art.11

Durata della concessione per uso tradizionali e riserva d'esercizio

1. la durata della concessione ordinaria è stabilita in anni uno per gli usi di cui all'art 4 del presente regolamento;
2. è consentita la concessione per un periodo massimo di anni 10 nei casi di riserva d'esercizio in favore dei soggetti titolari del diritto d'uso civico come definiti dall'art. 2 della legge regionale 12/1994 e dell'art. 2 del presente regolamento.
3. la durata della riserva d'esercizio è determinata con delibera del consiglio comunale adottata con maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'allegato al Decreto n. 953 /DEC A del 31.07.2013 e dell'espletamento della procedura amministrativa stabilita ai punti 6.1.3 e seguenti del medesimo Decreto.
4. La riserva d'esercizio è sempre a favore dei soggetti individuati nei provvedimenti di accertamento Commissariali o regionali quali titolari degli usi civici tradizionali su medesimi terreni;
5. La riserva d'esercizio è concedibile a titolo oneroso, e le somme da essa derivanti sono iscritte in apposito capitolo del bilancio e destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche;

Art.12

Divieti

1. È fatto divieto costruire opere che presentino caratteristiche di inamovibilità quali:
 - stalle, ovile o porcilaie e simili;
 - silos o depositi per mangimi;
 - ricoveri attrezzi;
 - pozzi e/o impianti fissi di canalizzazione di acque per l'irrigazione dei fondi o abbeveraggio di animali;
 - serre stabili o edifici per la produzione o conservazione dei prodotti;
2. I progetti di miglioramento fondiario, devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale e soggetti ad autorizzazione regionale. Per le eventuali migliorie realizzate, al termine della concessione non verrà corrisposta alcuna indennità. **IN OGNI CASO TUTTE LE OPERAZIONI REALIZZATE SONO A TOTALE CARICO DEL CONCESSIONARIO E A TERMINE DELLA CONCESSIONE VENGONO ACQUISITE NEL DEMANIO CIVICO.**

Art.13

Revoca delle concessioni

1. La concessione viene revocata nei seguenti casi:
 - subaffitto a terzi;
 - cessazione dell'attività per almeno anni uno;
 - perdita dei requisiti di concessione previsti dal presente regolamento;
 - mancato pagamento del corrispettivo annuale.
2. La revoca determina l'acquisizione al demanio civico delle infrastrutture eventualmente esistenti.

Art.14

Modalità di pagamento del corrispettivo.

1. Per la riscossione delle entrate relative agli usi civici si rinvia alla disciplina prevista dal Regolamento per le entrate patrimoniali.
2. I concessionari verseranno alle scadenze previste dal contratto di concessione. Il pagamento è annuale ed è effettuato prima dell'inizio dell'annata agraria di cui all'art. 6.

Art.15

Divieti per i concessionari

1. È fatto divieto:
 - utilizzo dei terreni per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso;
 - di cessione del lotto a terzi;
 - di installare recinzioni permanenti tra i lotti assegnati;
 - di tagliare piante quali a titolo esemplificativo carrubo, leccio, olivastro, quercia da sughero, macchia mediterranea;
 - frazionare il fondo.
2. Sono fatte salve le singole autorizzazioni.
3. È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque, delle opere d'arte esistenti, dei muri etc.
4. È vietata tassativamente la sub-concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo. È vietato, altresì, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi.
5. Sono escluse dalla concessione eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Art.16

Domanda

1. La richiesta di assegnazione dei lotti del demanio civico, mediante concessione, deve essere presentata al Comune con le modalità di seguito specificate, e che saranno evidenziate nel bando pubblico.
2. La richiesta di concessione deve essere redatta su apposita modulistica resa disponibile dal Servizio Usi Civici contenente i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA, se trattasi di persona giuridica, il luogo di residenza, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dati catastali con i quali possa essere chiaramente individuato il terreno;
 - b) la richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.
3. Il contratto non può essere tacitamente rinnovato a scadenza, ma si dovrà ricorrere a nuova procedura di assegnazione, con la stessa procedura della concessione (art. 16 L.R. 12 marzo 1994)
4. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.
5. Il Comune, nell'esclusivo interesse della collettività, qualora ne ravvisi una maggiore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici, dandone preavviso al concessionario di giorni 30 (trenta) e senza che questi possa vantare alcun diritto o pretendere alcun risarcimento.
6. Il concessionario nell'arco temporale di validità della concessione non potrà variare l'ordinamento colturale previsto;
7. L'eventuale variazione dell'ordinamento colturale, laddove ammissibile nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica, di natura urbanistica, naturalistica (SIC o Zps) o di natura idrogeologica (PAI) eventualmente gravanti sul fondo, dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione del

Comune previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna (art. 17 L.R. 12/94) se la variazione interessa un mutamento di destinazione dei beni civici.

8. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
 - la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - gli interessi della collettività;
 - il non frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
9. Le concessioni verranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna.

Art.17

Mancata coltivazione

1. In relazione alla riserva d'esercizio con concessione pluriennale, il Comune ha la facoltà di revocare la stessa in caso di mancata coltivazione o non utilizzo dei fondi da parte dell'assegnatario, nel termine di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto/concessione ed in tal cosa si riserva la facoltà di assegnarli ad altri interessati.

Art.18

Decesso del concessionario

1. Il decesso del concessionario o lo scioglimento di una società concessionaria, comporta la decadenza della concessione.
2. È riconosciuto il diritto di prelazione e subentro, nel caso di concessionario persona fisica, al coniuge e ai soggetti legati da un rapporto di parentela con il concessionario fino al 3^a (terzo) grado purché abbiano i requisiti previsti per l'assegnazione stabiliti dal presente regolamento.
3. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro gg. 30 (trenta) dal manifestarsi delle cause di cui al comma 1.
4. Poiché la concessione può essere disposta anche a favore di Società costituite da soci residenti, lo scioglimento della società comporta la decadenza della concessione al pari delle modifiche dell'assetto societario non preventivamente assentite.

Art.19

Indirizzi produttivi

1. I concessionari si obbligano a seguire le direttive del Servizio Usi Civici sugli indirizzi produttivi, le colture, la sistemazione dei terreni per un miglioramento della produttività e il rispetto dell'ambiente.
2. Gli indirizzi produttivi in ogni caso non possono essere difformi dal vigente piano di valorizzazione delle terre civiche, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero essere apportate con lo stesso iter autorizzativo previsto dalla L.R. 12/1994.

Art.20

Interesse pubblico

1. La concessione è soggetta a revoca, senza ulteriore formalità, per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, fatto salvo il caso dell'improrogabilità, necessità ed urgenza è disposta a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva.
3. Al concessionario non è dovuto alcun indennizzo per gli eventuali miglioramenti sussistenti e autorizzati, in quanto essi sono di diritto acquisiti al demanio civico.

Art.21

Termini di richiesta

1. Il Responsabile del Servizio Usi Civici pubblica annualmente, in assenza di riserva d'esercizio, un avviso pubblico contenente il numero dei lotti disponibili e gli eventuali vincoli di destinazione.

Art.22

Novellame ceppi e alberi

1. Il richiedente dovrà curare, nel proprio lotto, tanto nei tratti di aratura come in quelli a pascolo, il novellame crescente sui ceppi degli alberi tagliati o comunque abbattuti, dovrà avere cura che non sia danneggiato nel suo sviluppo dagli animali o dalla mano dell'uomo. Il concessionario risponderà direttamente delle infrazioni su esposte.

Art.23

Vincoli

1. Nella coltivazione dei terreni comuni dovranno sempre osservarsi le disposizioni sul vincolo forestale o idrogeologico. Nei terreni rimboschiti la coltura agraria è vietata.
2. Nei terreni percorsi da incendio si applicano le norme di polizia forestale e la coltura agraria è in ogni caso vietata.
3. I concessionari di terre civiche si obbligano al rispetto di tutti i vincoli esistenti e futuri e non potranno ottenere alcuna indennità per le restrizioni da esso derivanti in relazione all'uso agricolo dei fondi o degli altri usi consentiti.

TITOLO III LEGNATICO

Art.24

Bisogni dei residenti

1. L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capo famiglia di ogni singola unità abitativa (per unità abitativa è da intendersi un'unità immobiliare cui corrisponda un identificativo catastale univoco) ovvero, all'interno della stessa unità abitativa non frazionata in catasto, dal titolare dell'abitazione e dal capofamiglia di un nucleo distinto a condizione che quest'ultimo sia composto almeno da capofamiglia e coniuge e/o figli. Il capofamiglia si fa garante del diritto di godimento degli usi civici di tutti i propri familiari. In sua sostituzione, se ne fa garante un qualunque membro maggiorenne del nucleo familiare.

Art.25

Sospensione concessione

1. Al fine di attuare al meglio le disposizioni di cui alla presente disciplina, per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Municipale e/o del C.F.V.A della Sardegna competente per territorio, si riserva la facoltà e il diritto di sospendere la concessione del godimento del legnatico a chiunque produca danni ai terreni comunali ed al suo soprassuolo.

Art.26

1. Per l'esercizio del diritto di Uso Civico del legnatico l'Amministrazione Comunale approva la lista di carico degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione del Comune di San Vero Milis.
2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.
3. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località del prelievo, la data del prelievo.

Art.27

1. La concessione del diritto del legnatico è fatta solo ai capi famiglia di ogni unità abitativa mediante il rilascio di un buono – legna dietro presentazione della ricevuta di conto corrente postale attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a quintale stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Il rilascio dei buoni, vidimati dall'incaricato del Comune, è consentito solo ai diretti interessati e mai a terzi che ne facciano richiesta o a interposta persona per conto dei diretti interessati.
3. Il Servizio Usi civici è responsabile del rilascio dei buoni ai diretti interessati per evitare il commercio dei buoni per interposta persona.
4. Nel buono deve essere indicato l'indirizzo del richiedente, il luogo di deposito della legna, la quantità richiesta e la località del prelievo.
5. Viene rilasciato un solo buono legna all'anno.

Art. 28

1. Non ha diritto all'uso civico del legnatico e quindi del buono legna il titolare o l'esercente di esercizi commerciali che usano la legna per forni e caminetti di ristoranti pizzerie o altri usi non strettamente familiari.

Art. 29

1. Nella zona assegnata per legnatico le quote di bosco da utilizzare vengono attribuite avvalendosi del personale del Comune o di soggetti esterni, in collaborazione con il personale del CFVA, ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico del rilascio dei buoni. E' fatto obbligo agli assegnatari di utilizzare la quota assegnata secondo l'ordine di rilascio dei buoni.

Art. 30

1. Soltanto dopo aver terminato le operazioni di taglio, bruciato o sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il caricamento della legna da ardere sugli automezzi la quale, qualunque sia il mezzo utilizzato, non può superare la quantità assegnata.
2. Al termine delle operazioni di caricamento gli incaricati ritirano il buono legna e compilano la bolletta di transito che deve avere lo stesso numero d'ordine del buono legna. Eventuali piccole quantità eccedenti la sopracitata quantità devono essere lasciate sul terreno e restano a disposizione dell'Amministrazione Comunale che le destinerà alle persone anziane o indigenti.
3. Gli assegnatari dei buoni ed i trasportatori nonché il personale di vigilanza del Comune sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate e della rispondenza fra quantità di legna autorizzata ed effettivamente caricata.
4. Ove per qualsiasi motivo venisse accertato che la quantità di legna caricata fosse maggiore di quella autorizzata, la quantità eccedente sarà sequestrata, il titolare del buono e dell'automezzo puniti con un'ammenda da € 300 ciascuna ed il personale di vigilanza del Comune sottoposto a censura e destinato ad altro incarico per manifesta incapacità ed infedeltà. Sono fatti salvi, su tali infrazioni, i provvedimenti di denuncia all'autorità giudiziaria. Le infrazioni verranno registrate sulle schede personali degli assegnatari, i quali, unitamente agli autotrasportatori, possono essere interdetti per almeno un anno di entrare nella zona assegnata al legnatico.

Art. 31

Legna assegnata

1. Al di fuori del perimetro assegnato come legnatico è consentito solo il prelievo di legna secca o di piante singole abbattute dal vento alle seguenti condizioni:
 - I richiedenti devono inoltrare richiesta al Sindaco;
 - Il Responsabile del Servizio, ne rilascia l'autorizzazione previo parere dell'Autorità Forestale;
 - La concessione della legna secca di cui al presente articolo avviene comunque e sempre con rilascio di regolare buono legna corrispondente alla quantità di legna richiesta.

Art. 32

Vigilanza

1. La vigilanza è garantita dal personale del Comune o dalla Compagnia Barracellare.
2. La Polizia Municipale e la Compagnia Barracellare, "motu proprio" o dietro segnalazione di cittadini, hanno la facoltà di effettuare controlli periodici per verificare se la legna assegnata viene effettivamente utilizzata nell'ambito domestico indicato nella concessione o viceversa alienata a terzi scopi fra cui quello del commercio.
3. Ove ciò avvenisse e venisse verificato l'utilista alienante sarà cancellato dalla lista di carico per almeno un anno, la legna sarà sequestrata ed il caso segnalato all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento di eventuali reati ai danni del patrimonio del Demanio Civico per violazione del Regolamento degli Usi Civici.

Art. 33

Zona di taglio

1. La zona designata per il taglio sarà individuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, sentita l'Autorità Forestale.

Art.34

Importo buono legna

1. Ogni anno la Giunta Comunale, stabilisce l'importo del buono legna in base ad un'analisi dei costi in conformità all'art.13 della L.R. n.12 del 14.3.94.

TITOLO IV

USI NON TRADIZIONALI

Art. 35

Concessione per utilizzazioni non tradizionali

1. Il Consiglio Comunale approva il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.12/94.
2. Il piano può prevedere che i terreni siano concessi ad Enti, Associazioni, cittadini, singoli o associati, cooperative di servizi e di produzione, società tra i cittadini residenti e titolari del diritto stesso.
3. Il piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un piano di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate all'incremento agricolo, forestale, turistico e sostenibile e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.
4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:
 - a) risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
 - b) è stato autorizzato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura il mutamento di destinazione d'uso;
5. In presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale. In caso di parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
6. Tutte gli eventuali immobili costruiti sulle terre civiche sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici.
7. La durata delle concessioni, ai fini dell'esercizio dell'uso civico in forma non tradizionale, è stabilita in anni 10 (dieci) in presenza di sospensione di uso civico, ed estendibile sino ad anni 15 (quindici) in caso di comprovate esigenze derivanti da investimenti economici rilevanti.

8. Forme di utilizzazione non tradizionali (previste nel piano di valorizzazione approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 09/07/2018, n. 24 del 29/07/2019, n. 26 del 16/09/2019 e n. 30 del 11/11/2019:
- gestione aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
 - gestione aree strutture amovibili - valorizzazione turistica ricreativa;
 - gestione di zone attrezzate di sosta per escursionisti;
 - gestione di punti di sosta per il turismo equestre;
 - gestione attività turistiche: campeggio, stabilimento balneare, chioschi ecc;
 - prelievo di ghiaia e pietre naturali;
 - concessioni di aree per attività economiche coerenti con la vocazione del territorio;
 - gestione aree strutture sportive e tempo libero.
 - altre iniziative, anche di natura economica, da parte di privati e/o associazioni che non risultino incompatibili dal punto di vista ambientale, con gli usi sopracitati,
9. In assenza di un Piano di Valorizzazione approvato con le modalità di cui all'art. 17 della L.R 12/94 non sono autorizzabili attività non tradizionali su beni sottoposti al vincolo di uso civico, fatta eccezione per gli interventi di recupero ambientale e forestazione, o di interventi necessari a seguito di eventi calamitosi o di protezione civile.

Legenda usi non tradizionali:

1	Area sosta Fruizione turistica ricreativa sportiva	2	Area rimessaggio natanti Fruizione turistica ricreativa sportiva
3	Area manifestazione eventi Fruizione turistica ricreativa sportiva	4	Area ristorazione Fruizione turistica ricreativa
5	Area verde attrezzato Fruizione turistica ricreativa sportiva	6	Aree di interesse ambientale Fruizione turistica escursionistica ricreativa
7	Area Servizi Igienici Fruizione turistica ricreativa sportiva	8	Area struttura Amovibile polivalente Fruizione turistica ricreativa sportiva
9	Strutture ricettive turistiche Fruizione turistica ricreativa	10	Area attività produttiva riciclaggio inerti
11	Arenile Putzu Idu Fruizione Turistica balneare ricreativa sportiva	12	Viabilità lungomare Putzu Idu Fruizione Turistica balneare ricreativa
13	Aree edificate da Privati oggetto di separata pianificazione _ trasferimento del diritto d'uso civico su altre aree stralcio del presente piano di valorizzazione	14	Aree antropizzate urbanizzate primarie e secondarie oggetto di separata pianificazione _ trasferimento del diritto d'uso civico su altre aree stralcio del presente piano di valorizzazione
15	Azioni di recupero terre occupate senza titolo	16	Area sportiva e tempo libero
17	Aree di interesse naturalistico Fruizione turismo ambientale naturalistico	18	Aree limitrofe al centro abitato antropizzate trasferimento del diritto d'uso civico su altre aree stralcio del presente piano di valorizzazione
19	Aree attività produttive connesse all'agricoltura	20	Aree boscate Valorizzazione ambientale naturalistica Manutenzione patrimonio boschivo
21	Aree incolte zone dunali Valorizzazione ambientale naturalistica e ricreativa	22	Usi civici tradizionali
23	Area Archeologica Valorizzazione archeologica turistica ricreativa	24	Area strutture amovibili lungomare Putzu Idu Valorizzazione turistica ricreativa
25	Aree strutture sportive tempo libero Valorizzazione turistica ricreativa ippica		

10. Gli usi nella tabella di cui sopra sono desunti dal piano di valorizzazione vigente, ogni variazione degli usi dev'essere sottoposta al iter approvativo di cui alla L.R. 12/94. L'uso non tradizionale con mutamento di destinazione d'uso si attua previa pubblicazione di bando pubblico destinato ai soggetti di cui punto 2 del presente articolo.

11. L'esercizio dell'uso civico in forma non tradizionale, con mutamento della destinazione, è subordinato all'accertamento di compatibilità con le norme di salvaguardia ambientale per le ZPS e SIC (Is Arenas, Sas Benas, Pauli Manna e Salina Manna).

Art. 36

Modalità delle Concessioni non tradizionali

1. Gli immobili possono essere concessi ad amministrazioni, enti, società, cittadini singoli o associati (art.8, comma 2, L.R. 12/94) a seguito di un bando pubblico ove saranno meglio esplicitati modalità e durata delle assegnazioni e i parametri economici dell'assegnazione. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità sarà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali.
2. I criteri e parametri per la formazione delle graduatorie di concessione sono definite con determinazione del Responsabile del Servizio Usi Civici con pubblicazione di apposito bando nel quale dovranno essere presenti, in relazione alle terre a bando, i seguenti criteri di valutazione:
 - a) Rilevanza socio-economica dell'offerta (garanzia occupazionale, sviluppo sostenibile, ecc)
 - b) Incremento dell'offerta turistico-ricreativa (destagionalizzazione stagione turistica, attività di promozione delle attività e del territorio);
 - c) Progetto delle strutture e/o attrezzature;
 - d) Maggior canone di concessione su quello stabilito con delibera di Giunta Comunale;
3. Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione minima:
 - a)- Planimetria e dati catastali.
 - b)- Relazione economica e produttiva di massima.
4. La durata massima delle concessioni come determinata nel precedente art. 35.
5. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata secondo la procedura del Decreto Assessoriale n. 953/ DEC A 53 del 31.07.2013, può stabilire che l'esercizio del diritto di Uso Civico sia riservato a talune categorie titolari del diritto stesso, individuando quale categoria offre maggiori garanzie per una gestione ottimale del bene.
6. Il canone di concessione è determinato su proposta del Servizio Usi Civici e deliberato dalla Giunta Comunale. La determinazione del canone tiene conto dell'estensione dell'area interessata e delle prospettive economiche, con riguardo all'art. 46 del R.D. 26.2.28 n.332.
7. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, può prevedere forme di preferenza per i soggetti maggiormente svantaggiati e/o determinare i corrispettivi dovuti in proporzione alle reali capacità di reddito.

Art. 37

Progetto

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo. Tale progetto sarà esaminato nel rispetto delle norme procedurali di cui alla legge 241/90, dagli uffici comunali preposti in materia urbanistica e di tutela del paesaggio (qualora vigente la delega paesaggistica), e del parere vincolante degli Enti Terzi preposti alla tutela di specifici vincoli.

Art.38

Risoluzione anticipata del contratto.

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, la comunità rientra in possesso dell'immobile concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto viene acquisito

al patrimonio comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisiti torneranno al regime di Uso Civico.

Art.39

Divieto di subconcessione.

1. Sono vietati il subaffitto, anche parziale, e la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie.
2. È vietato mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni regionali, statali od europee.

Art.40

Recinzioni

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione di cui all'art.36, e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione/autorizzazione; dovrà essere salvaguardato il libero transito nelle strade esistenti.

Art.41

Revoca della concessione

1. Il Responsabile del Servizio usi civici, nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e della concessione può revocare la concessione.
2. Costituiscono causa di revoca:
 - Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dalla concessione.
 - Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione.

TITOLO V

DIVIETI PER USI DIVERSI

Art.42

Usi diversi

Non è consentita alcuna attività di cava o assimilabile

TITOLO VI

Art.43

Sanzioni

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 a € 308,87 (art.14 L.R. 12/94).
2. La sanzione sarà graduata in base alla gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si farà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
3. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.
4. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art.44

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

2. Gli immobili già oggetto di contratto di concessione in corso di efficacia, sono automaticamente adeguati al piano di valorizzazione qualora stabiliscano forme d'uso differenti.
3. La Giunta Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'Art. 22 della L.R. 12/94.
4. In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento, continueranno ad applicarsi quelli vigenti.
5. I proventi derivanti dai contratti di concessione degli immobili gravati da Usi Civici sono destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi Usi Civici. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'Art. 46 del R.D. 26.02.1928.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 1766 del 1927 e successive integrazioni e modifiche ed alla L.R. 12/94.

Art.45

1. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio Usi Civici in ogni tempo può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

Art.46

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali, e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.
2. Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente regolamento ma, altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

Art.47

1. Il Responsabile del Servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per l'anno in corso in proporzione al tempo di utilizzo, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Art.48

Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Art.49

Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Foreste e Riforma Agropastorale previsto dall' art.12 della L.R. n°12/94, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).